II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1976

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario le camicette e bluse per donna, per ragazza e per bambini della sottovoce 61.02 ex B della tariffa doganale comune, originarie di Taiwan e messe in libera pratica nei Paesi Bassi

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(77/1/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo della Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione con telescritto della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 7 ottobre 1976, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario le camicette e bluse per donna, per ragazza e per bambini della sottovoce 61.02 ex B della tariffa doganale comune, originarie di Taiwan e messe in libera pratica nei Paesi Bassi,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in questione originari di Taiwan è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario, istituito dal regolamento (CEE) n. 1783/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo ad un regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan [1];

considerando che detto contingente è gestito mediante una ripartizione tra gli Stati membri, stabilita dal regolamento (CEE) n. 1849/75 della Commissione, del 18 luglio 1975, che suddivide i contingenti quantitativi comunitari all'importazione di taluni prodotti tessili originari di Taiwan [2], e che le quote attribuite alla Repubblica federale di Germania ed ai paesi del Benelux per il 1976 ammontano rispettivamente a 576 000 ed a 696 000 pezzi;

considerando che, data l'impossibilità di realizzare, sin dall'apertura di questo contingente comunitario, un'uniformizzazione integrale dei regimi di importazione precedentemente applicati negli Stati membri, il succitato regolamento (CEE) n. 1783/75 stabilisce, a titolo di misura transitoria, una deroga al principio dell'accesso uguale e permanente di tutti gli importatori ai contingenti comunitari, stabilendo che la suddivisione del contingente in questione sia fissata inizialmente in base ai volumi d'importazione precedentemente ammessi nei vari Stati membri e sia adattata solo progressivamente al fabbisogno di approvvigionamento dei mercati;

considerando che, per questo motivo, la suddivisione dei contingenti in questione comporta ancora talune disparità nella fissazione delle quote dei vari Stati membri rispetto al fabbisogno di approvvigionamento nei mercati interessati;

considerando che queste disparità hanno creato nella Repubblica federale di Germania una corrente di importazione dei prodotti in questione, originari di Taiwan e messi in libera pratica nei Paesi Bassi, che rischia di continuare e di svilupparsi;

[1] GU n. L 182 del 12. 7. 1975, pag. 2.
[2] GU n. L 189 del 21. 7. 1975, pag. 24.

considerando che esistono gravi difficoltà economiche nel settore dell'industria tessile interessata, che si manifestano mediante una progressiva diminuzione della produzione e mediante un calo costante del numero degli occupati in questo settore ;

considerando che le importazioni indirette in questione, aggiungendosi a quelle già realizzate, possono aggravare queste difficoltà economiche ;

considerando che non è attualmente possibile attuare i metodi mediante i quali i Paesi Bassi potrebbero apportare la necessaria cooperazione ;

considerando che occorre autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di salvaguardia a titolo dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione della Commissione, del 12 maggio 1971, all'articolo 1 (1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
61.02 ex B	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, camicette e bluse

originari di Taiwan e messi in libera pratica nei Paesi Bassi per i quali la data di richiesta di certificati di importazione sia posteriore al 27 settembre 1976.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino all'apertura, nella Repubblica federale di Germania, di nuove possibilità di importazione nei confronti di Taiwan per i prodotti in questione e, al più tardi, fino al 31 dicembre 1976.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Christopher SOAMES

(1) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.